



COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

**DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

N°. 32 del 17/03/2017

Oggetto: TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2017.

L'anno 2017 il giorno 17 del mese di marzo alle ore 12:00 nella sala delle adunanze del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale sotto la presidenza del Sindaco Avv. ECCLESIA GIUSEPPE e con l'intervento degli Assessori:

	P	A
SERGIO ANNESE	X	
DR.SSA GABRIELLA FICOCELLI	X	
DOTT. LUIGI LATERZA	X	
ALESSANDRA D'ALFONSO	X	
MARIKA MANDORINO	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa MARCELLA CALIA

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o la discussione.

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA
Parere: Favorevole
Data: 13/03/2017
Responsabile del Servizio
f.to DOTT. GIUSEPPE LALISCIA

REGOLARITA' CONTABILE
Parere: Favorevole
Data: 13/03/2017
Responsabile del Servizio Finanziario
f.to DOTT. GIUSEPPE LALISCIA

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e ss.mm., istitutivo della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP);

Richiamato il disposto dell'articolo 1 comma 169 della legge 296 del 27 dicembre 2006, ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Considerato l'art. 42 – comma 2 – lettera F) del D.Lgs. n° 267/2000, il quale stabilisce che l'approvazione delle tariffe, aliquote d'imposta, tasse e tributi è di competenza della Giunta Comunale;

Preso atto dell'art. 53 – comma 16 – della Legge 388/2000, il quale dispone in via definitiva e permanente che il termine per detto deliberazioni è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di competenza;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 04/05/2009 con la quale si approva il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Vista la delibera di G.M. n. 56 del 29 aprile 2016 con la quale si confermano le tariffe della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2016 ;

VISTI:

- il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- gli articoli 52 e 53 del D.Lgs. 446/1997 (Riordino della Disciplina dei Tributi Locali);
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
- i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs.267/2000;
-

Con voti favorevoli, resi all'unanimità nei modi e forme di legge

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di confermare per l'esercizio finanziario 2017 le tariffe Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), così come risulta dai prospetti allegati alla presente deliberazione che ne formano parte integrante e sostanziale;

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco

Il Segretario Generale

f.to Avv. ECCLESIA GIUSEPPE

f.to Dott.ssa MARCELLA CALIA

SI ATTESTA che la presente deliberazione:

A) è stata trasmessa

in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. N. _____ del 30/03/2017

al Prefetto di Taranto con lettera prot. N. _____ del _____

B) è divenuta esecutiva il giorno 17/03/2017

perché dichiara immediatamente eseguibile

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

C) è stata pubblicata in data 30/03/2017 (N° 408 Registro Pubblicazioni) all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).

Pulsano, Li 30/03/2017

Il Responsabile delle Pubblicazioni
f.to Arcangelo Libera

COMUNE DI PULSANO
(Provincia di Taranto)

UFFICIO TRIBUTI

TARIFFE
DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507)

(Allegato alla deliberazione del Commissario Prefettizio n. 23, in data 30.04.2007)

1) OCCUPAZIONI PERMANENTI (ART. 44) .

La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42, comma 3	
	CATEGORIE	
	I	II
Occupazioni di suolo (comma 1, lettera a) - Tariffa ordinaria	28,4051	22,7241
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 1, lett. c) - Riduzione al 50%	14,2025	11,3620
Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico (comma 2) - Riduzione obbligatoria al 30%	8,5215	6,8172
Passi carrabili (comma 3) - Riduzione obbligatoria al 50% (Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento)	14,2025	11,3620
Passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati (comma 9) - Riduzione al 10%	2,8405	2,2724
Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti (comma 10) - Riduzione al 50%	14,2025	11,3620
Divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, sull'area antistante semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale: Per una superficie comunque non superiore a mq. 10 (comma 8) - Riduzione al 10%	2,8405	2,2724
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate, La tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati (comma 12) - Tariffa ordinaria	28,4051	22,7241

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (art. 42, comma 5, primo periodo)

D.Lgs. N. 507/1993.

Art. 42 -

5. (comma così modificato con l'art. 1 del D.Lgs. N. 566/28.12.1993). Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq..

2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE (ART. 45)

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al seguente prospetto:

DESCRIZIONE	Misure di riferimento della tariffa	TARIFFA PER METRO QUADRATO	
		graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42, comma 3	
		C A T E G O R I E	
		I	II
Occupazioni di suolo (comma 2, lettera a)	Giornaliera	2,0658	1,6527
	Oraria	0,0861	0,0689
Occupazioni di spazi soprastanti il suolo (comma 2, lett. c) - Riduzione al 50%	Giornaliera	1,0329	0,8263
	Oraria	0,0430	0,0344
	Giornaliera	1,0329	0,8263
Occupazioni con tende e simili (comma 3) - Riduzione al 50%	Oraria	0,0430	0,0344
	Giornaliera	3,0987	2,4790
Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 4) - Aumento del 50%	Oraria	0,1291	0,1033
	Giornaliera	1,0329	0,8263
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (comma 5, primo periodo) - Riduzione del 50%	Oraria	0,0430	0,0344
	Giornaliera	0,4132	0,3305
Occupazioni poste in essere con installazioni di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 5, secondo periodo) - Riduzione dell' 80%	Oraria	0,0172	0,0138
	Giornaliera	1,0329	0,8263
Occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie (comma 5, secondo periodo)	Oraria	0,0430	0,0344
	Giornaliera	2,2724	1,8179
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (comma 6) - Aumento del 10%	Oraria	0,0947	0,0757
	Giornaliera	1,0329	0,8263
Occupazioni realizzate per l'esercizio della attività edilizia (comma 6-bis) - Riduzione del 30%	Oraria	0,0430	0,0344
	Giornaliera	0,4132	0,3305
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (comma 7) - Riduzione tariffa ordinaria dell' 80%	Oraria	0,0172	0,0138

> Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta del 20% (comma 1)

> Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tassa viene riscossa, mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50% (comma 8).

> Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20% (art.42, comma 2)

> Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (art. 42. C. 5).

> Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. E fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente 1000 mq. (art. 42, comma 5).

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 44, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

4) IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI (art. 48, comma 7).

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI APPARECCHI	TASSA ANNUALE	ANNOTAZIONI
a) Centro abitato	€. 10,33	
b) Zona limitrofa	€. 7,75	
c) Frazioni, sobborghi e zone periferiche	€. 5,16	

Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507

Art. 49 – Esenzioni.

1) Sono esenti dalla tassa:

- a. Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del T.U.I.R., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b. Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c. Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché le vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d. Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e. Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- f. Le occupazioni di aree cimiteriali;
- g. Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

Il comma 1, lettera c) dell'art. 87 del D.P.R. n. 917/1986 è il seguente:

<<1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuriche:

..... omissis

- c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.>>

3) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO (art. 47)

3.a) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse (comma 2):

- per ogni km. lineare o frazione: Tassa annuale forfettaria €. 129,11

3.b) Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime (comma 2 bis): Tassa annuale forfettaria

€. 25,82

3.c) Occupazioni con seggiovie e funivie (comma 3):

- Per occupazioni fino a un massimo di 5 km. Lineari: Tassa annua €. 51,65

- Per ogni km. o frazione superiore a 5 km., è dovuta una maggiorazione di €. 10,33

3.d) Il contributo, una volta tanto, nelle spese di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, viene determinato nella misura del 50% delle spese complessive sostenute dal comunale (comma 4).

3.e) Occupazioni aventi carattere temporaneo (comma 5).

La tassa, in deroga al disposto dell'art. 45, viene determinata, in misura forfettaria, come dal prospetto che segue:

TASSA FORFETTARIA							
OCCUPAZIONI FINO A UN CHILOMETRO LINEARE				OCCUPAZIONI SUPERIORI AL CHILOMETRO LINEARE			
DURATA DELL'OCCUPAZIONE				DURATA DELL'OCCUPAZIONE			
FINO A 30 GIORNI	DA 31 A 90 GIORNI +30%	DA 91 A 180 GIORNI +50%	SUPERIORE A 180 GIORNI +100%	FINO A 30 GIORNI	DA 31 A 90 GIORNI +30%	DA 91 A 180 GIORNI +50%	SUPERIORE A 180 GIORNI +100%
€. 5,16	€. 6,71	€. 7,75	€. 10,33	€. 7,75	€. 10,07	€. 11,62	€. 15,49

D.lgs. 507/1993.

Art. 56 - 4. Per le occupazioni di cui all'art. 46, la tassa dovuta a ciascun comune o provincia per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di €. 25,82.

4) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (art. 48, commi da 1 a 6)

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITA' dove sono situati gli impianti	TASSA ANNUALE		ANNOTAZIONI
	per ogni serbatoio autonomo di capacità fino a 3000 litri	per ogni 1000 litri o frazione superiore a 3000 litri	
a) Centro abitato	€. 39,25	€. 7,85	
b) Zona limitrofa	€. 23,76	€. 4,75	
c) Sobborghi e zone periferiche	€. 10,33	€. 2,07	
d) Frazioni	€. 5,16	€. 1,03	

D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 48 - Distributori di carburante e di tabacchi. Determinazione della tassa.

3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.